



Articolo 1 comma 1 e 3

Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni

- abrogazione delle norme in tema di trattenimento in servizio in particolare sono abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 503/1992, l'articolo 72 commi 8,9 e10 del decreto legge 112/2008 e l'articolo 9 comma 31 del decreto legge 78/2010;
- i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto 90/2014 sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore;
- i trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ma non ancora efficaci sono revocati alla data di entrata in vigore del decreto-legge 90/2014;

Articolo 1 comma 5

Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni

- collocamento a riposo modifiche all'*articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112*;
- risoluzione del rapporto di lavoro e del contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del comma 10 dell'articolo 24 a seguito della maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'*articolo 24 commi 10 e 12 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201* (esclusione del personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale) che per l'anno 2014 corrispondono ai 62 anni d'età ed a 42,6 anni di anzianità contributiva;
- requisiti del provvedimento: decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative ed ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione del servizio;
- applicazione della disciplina della risoluzione del rapporto di lavoro anche al pubblico dipendente che ha beneficiato del prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di età previsti dalla legge a seguito di sospensione ingiustamente subita (sospensione dal servizio o dalla funzione a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato);

Articolo 3 comma 5

Semplificazione e flessibilità nel turn over

- regioni e gli enti locali anni 2014 e 2015 assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di spesa del 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
- 80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. (restano i vincoli ed i limiti relativi alla riduzione delle spese per il personale) A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
- regioni ed enti locali coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto legge n. 112 del 2008 (le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo) al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti;

Articolo 3 comma 5 bis- ter – quater – comma 9

Semplificazione e flessibilità nel turn over

- a decorrere dall'anno 2014 contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore del decreto 90/2014. Con tale disposizione viene introdotto parametro costante corrispondente al valore medio del triennio 2011-2013 su cui fare il confronto.
- comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica della presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente ai principi di cui all'art. 4 comma 3 d.l. 101/2013 (verifica dell'esaurimento delle graduatorie - avvenuta immissione in servizio nell'amministrazione di tutti i vincitori di concorso - assenza nell'amministrazione di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti);
- per gli enti particolarmente virtuosi, in caso d'incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente pari o inferiore al 25 per cento sarà possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite del 80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015;
- modifica art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 – i limiti al ricorso al lavoro flessibile non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità ed ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea.

Articolo 4

Mobilità volontaria ed obbligatoria

- mobilità volontaria: passaggio diretto di dipendenti amministrazioni pubbliche appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza (viene meno il nulla osta del dirigente);
- pubblicazione di un bando sul proprio sito istituzionale con individuazione dei requisiti e delle competenze professionali richieste e dei posti da ricoprire con passaggio diretto;
- riqualificazione dei dipendenti trasferiti da parte dell'amministrazione di destinazione;
- mobilità obbligatoria: trasferimento dipendenti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti;
- esclusione per i dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'*articolo 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104* senza con consenso degli stessi;
- individuazione dei criteri per realizzare i processi di trasferimento anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico;
- creazione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Economia destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni;
- adozione tabella di equiparazione entro 60 giorni dall'entrata in vigore legge 114/2014;

Articolo 5

Assegnazione di nuove mansioni

- modifiche al decreto legislativo 165/2001:
- pubblicazione elenco personale in disponibilità su sito istituzionale;
- istanza di ricollocazione del personale in disponibilità nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie (ampliamento occasioni di ricollocamento del personale);
- il personale ricollocato mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 165/2001;
- l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco;
- assegnazione dei dipendenti iscritti negli elenchi di disponibilità in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis del decreto legislativo 165/2001, gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 165/2001 (aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati);
- gestione delle eccedenze del personale delle società partecipate – istanza di ricollocazione alla società da cui è dipendente o all'amministrazione controllante per una ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa società o in altra società.

Articolo 6

Divieto incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza

- divieto per le pubbliche amministrazioni di attribuire a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza incarichi di studio e di consulenza, dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni pubbliche e degli enti e società da esse controllati;
- esclusione componenti delle giunte degli enti territoriali e componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto legge 31 agosto 2013n. 101 (ordini e collegi professionali);
- incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione (obbligo rendicontazione eventuali rimborsi di spese);
- decorrenza entrata in vigore decreto legge 90/2014;

Articolo 7

Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni

- riduzione del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale a decorrere dal 1° settembre 2014 dei distacchi, aspettative e permessi sindacali. A tal proposito si osserva che è intervenuta la circolare 5/2014 della funzione pubblica secondo cui il rientro nelle amministrazioni dei dirigenti sindacali oggetto dell'atto di revoca avverrà nel rispetto del contratto collettivo nazionale quadro sulle prerogative sindacali, nonché delle altre disposizioni di tutela.

Articolo 9

Riforma onorari avvocatura

- compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'*articolo 23 ter* del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (240.000 euro);
- sentenza favorevole recupero spese legali: ripartizione tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri individuati dai regolamenti degli enti pubblici e dai contratti collettivi in base al rendimento individuale – parità di trattamento – specializzazione professionale;
- compensi professionali non superiori al trattamento economico complessivo;
- i regolamenti e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali;

Articolo 11 comma 3

Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali

- per la dirigenza regionale il limite dei posti di dotazione organica attribuibili tramite assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 19 comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, può raggiungere il livello massimo del dieci per cento;

Articolo 13

Abrogazioni

- abrogazione commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (incentivi progettazione);

Articolo 13 bis Fondi progettazione e innovazione

- il fondo per la progettazione e l'innovazione è alimentato con risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare (l'obbiettivo della norma è la riduzione degli incentivi);
- ripartizione risorse finanziarie del fondo nella misura del 80 per cento con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
- incentivo disposto dal dirigente o dal responsabile di servizio. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo;
- 20 per cento fondo destinato, tra l'altro, all'acquisto di beni – strumentazioni- tecnologie funzionali a progetti d'innovazione;

Articolo 16

Nomina dei dipendenti nelle società partecipate

- i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi ;
- obbligo di riversare i compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza per i dipendenti nominati amministratori delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche;
- consigli di amministrazione composti da tre o cinque membri;

Articolo 17 comma 4

Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate

- acquisizione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze delle informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e successive modificazioni, e da quelle di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Articolo 17 bis

Divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente

- la norma si pone in rapporto di continuità e coerenza con i principi generali di trasparenza e celerità dei procedimenti amministrativi contenuti nella legge 183/2011 art. 15, nel D.P.R. n. 445/2000 ed ancora prima nella legge n.241/1990. La *ratio* fondamentale della normativa è il rafforzamento del criterio dell'acquisizione d'ufficio da parte dell'amministrazione procedente delle informazioni necessarie allo svolgimento dell'istruttoria, e conseguentemente la decertificazione e telematizzazione nei rapporti fra PP.AA. e privati.

Articolo 19

Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione;

- l'A.V.C.P., è soppressa, i relativi compiti e funzioni sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC);
- le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance svolte sinora dall'ANAC (già CIVIT), sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto;

Articolo 24

Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard

- approvazione agenda per la semplificazione amministrativa;
- conclusioni di accordi in sede di Conferenza unificata tra Governo, le regioni e gli enti locali per adottare una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive;
- approvazione di un piano d'informatizzazione delle procedure per la presentazione on line di istanze, dichiarazioni e segnalazioni;

Articolo 24 quinquies

Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni

- la comunicazione tra le pubbliche amministrazioni avviene attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati mediante la cooperazione applicativa (cooperazione applicativa: la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi);
- la definizione degli standard di comunicazione e delle regole tecniche a cui le amministrazioni devono conformarsi è effettuata, entro novanta giorni, dall'Agenzia per l'Italia digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica.

Articolo 24 quinquies

Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni

- la comunicazione tra le pubbliche amministrazioni avviene attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati mediante la cooperazione applicativa (cooperazione applicativa: la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi);
- la definizione degli standard di comunicazione e delle regole tecniche a cui le amministrazioni devono conformarsi è effettuata, entro novanta giorni, dall'Agenzia per l'Italia digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica.

Articolo 47

Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione

- le amministrazioni pubbliche comunicano al Ministero della giustizia entro il 30 novembre 2014 l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni;